

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3.

Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi
- Art. 3 – Beneficiari
- Art. 4 – Competenze
- Art. 5 – Struttura responsabile

CAPO II
DISPOSIZIONI EDILIZIE

- Art. 6 – Coordinamento con le norme edilizie
- Art. 7 – Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti
- Art. 8 – Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni

CAPO III
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED
IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

- Art. 9 – Edifici e luoghi pubblici
- Art. 10 – Edifici e luoghi privati aperti al pubblico
- Art. 11 – Edifici privati
- Art. 12 – Ausili e attrezzature
- Art. 13 – Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto
- Art. 14 – Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 3 du 12 janvier 1999,

portant dispositions destinées à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} – Finalités
- Art. 2 – Actions
- Art. 3 – Bénéficiaires
- Art. 4 – Attributions
- Art. 5 – Structure responsable

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BÂTIMENT

- Art. 6 – Coordination avec les règles d'urbanisme
- Art. 7 – Projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation de bâtiments existants
- Art. 8 – Bâtiments soumis aux servitudes visées à la loi n° 1089 du 1^{er} juin 1939 modifiée et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 modifiée

CHAPITRE III
AIDES DESTINÉES À L'ÉLIMINATION ET
AU FRANCHISSEMENT DES BARRIÈRES
ARCHITECTURALES DES BÂTIMENTS PUBLICS
ET PRIVÉS ET DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

- Art. 9 – Bâtiments et lieux publics
- Art. 10 – Bâtiments et lieux privés ouverts au public
- Art. 11 – Bâtiments privés
- Art. 12 – Appareillages et équipements
- Art. 13 – Octroi d'intérêts sur les emprunts
- Art. 14 – Achat de véhicules particuliers par des personnes non titulaires de permis de conduire

CAPO IV
FUNZIONI REGIONALI

- Art. 15 – Piano annuale di intervento
Art. 16 – Informazione e accessibilità

CAPO V
MODALITÀ DI CONCESSIONE
ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
E COMPETENZE DEI COMUNI

- Art. 17 – Domande di contributo degli enti pubblici
Art. 18 – Domande di contributo dei soggetti privati
Art. 19 – Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni
Art. 20 – Modalità di erogazione dei contributi
Art. 21 – Determinazioni percentuali di intervento
Art. 22 – Disposizioni finanziarie

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 – Abrogazione di norme
Art. 24 – Norme transitorie
Art. 25 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, e dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.

Art. 2
(Interventi)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;
- b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altro intervento di edilizia;
- c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;

CHAPITRE IV
FONCTIONS RÉGIONALES

- Art. 15 – Plan d'action annuel
Art. 16 – Information et accessibilité

CHAPITRE V
MODALITÉS D'OCTROI
ET DE LIQUIDATION DES SUBVENTIONS
ET COMPÉTENCES DES COMMUNES

- Art. 17 – Demandes de subvention des établissements publics
Art. 18 – Demandes de subvention des particuliers
Art. 19 – Attribution de fonds régionaux aux communes
Art. 20 – Modalités de liquidation des subventions
Art. 21 – Fixation des pourcentages d'intervention
Art. 22 – Dispositions financières

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

- Art. 23 – Abrogation de dispositions
Art. 24 – Dispositions transitoires
Art. 25 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage toute initiative et action visant à adapter et à rendre accessibles et visitables les bâtiments publics et privés ainsi que les lieux ouverts au public aux personnes handicapées, et ce afin de favoriser la vie sociale et la participation aux activités sociales de ces dernières.

Art. 2
(Actions)

1. Les finalités visées à l'article 1^{er} de la présente loi se concrétisent notamment par :

- a) La promotion d'activités de sensibilisation et d'information ayant pour but d'éliminer les obstacles de nature culturelle susceptibles d'entraver l'insertion sociale des personnes handicapées ;
- b) La réglementation des nouvelles constructions, de la rénovation des lieux ouverts au public et de toute autre action dans le secteur du bâtiment ;
- c) Des aides destinées à l'élimination des barrières architecturales des bâtiments publics et privés ouverts au public et des lieux ouverts au public ; l'on entend par lieu ouvert au public tout endroit dont l'accès, bien que soumis à certaines conditions, est autorisé à un nombre indéterminé de personnes sans qu'il soit besoin d'invitation ou d'autorisation ;

- d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;
- e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;
- c) le persone portatrici di handicap consistente in una menomazione e una disabilità funzionale permanente dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) ovvero da un medico di sanità pubblica per le persone ultrasessantacinquenni e per le persone appartenenti alle seguenti categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra.

Art. 4
(Competenze)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).

2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

Art. 5
(Struttura responsabile)

1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

CAPO II
DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 6
(Coordinamento con le norme edilizie)

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)

- d) Des aides visant l'élimination des barrières architecturales des bâtiments privés existants ;
- e) Des aides afférentes à l'achat d'appareillages, d'équipements et d'outils nécessaires au déplacement et destinés à des particuliers.

Art. 3
(Bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des aides visées à la présente loi sont les suivants :

- a) Les établissements publics ;
- b) Les établissements privés et les entreprises individuelles dont le siège social est situé en Vallée d'Aoste ;
- c) Les personnes dont le handicap consiste en une infirmité et en une incapacité permanente dont découlent des difficultés objectives quant à la mobilité et à la vie sociale, attestées par les commissions médicales visées à la loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995 (Dispositions en matière d'infirmités, d'aveugles et de sourds-muets) ou par un médecin de santé publique pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et pour les personnes appartenant aux catégories protégées suivantes : invalides du travail, invalides pour raisons de service, invalides de guerre, invalides civils de guerre.

Art. 4
(Attributions)

1. Les communes, isolément ou sous forme d'association, sont chargées des fonctions administratives concernant les aides établies par la présente loi en faveur des bénéficiaires visés aux lettres b) et c) du 1^{er} alinéa de l'art. 3.

2. Le Gouvernement régional exerce les fonctions administratives afférentes aux aides établies par la présente loi en faveur des établissements publics.

Art. 5
(Structure responsable)

1. L'application des dispositions de la présente loi est du ressort de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BÂTIMENT

Art. 6
(Coordination avec les règles d'urbanisme)

1. Les dispositions de la présente loi, les dispositions du décret du président de la République n° 503 du 24 juillet 1996 (Règlement portant dispositions pour l'élimination des barrières architecturales des bâtiments, des espaces et des services publics) édictées en application de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du DL n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles dispositions en faveur des mutilés et

per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani programmi urbanistici contrastanti con esse.

2. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'articolo 15, comma terzo, e dell'articolo 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve accertare che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il Sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'instatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso da edifici privati a luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il

des invalides civils) en matière de bâtiments publics, les prescriptions techniques du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989 (Prescriptions techniques nécessaires en vue d'adapter et de rendre accessibles les bâtiments privés et les logements sociaux subventionnés et bonifiés, aux fins du franchissement et de l'élimination des barrières architecturales), promulguées aux termes du 2° alinéa de l'article 1^{er} de la loi n° 13 du 9 janvier 1989 (Dispositions en matière de franchissement et d'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments privés) en matière de bâtiments privés, ainsi que les dispositions techniques qui devront être édictées au sens du 2° alinéa de l'article 7 de la présente loi l'emportent sur les dispositions des règlements communaux et sur les normes techniques des plans et des documents d'urbanisme incompatibles avec celles-ci.

2. Les communications des projets de réalisation de travaux concernant les bâtiments publics et privés ouverts au public, envoyées aux communes aux termes du 3° alinéa de l'article 15 et du 2° alinéa de l'article 26 de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle du secteur du bâtiment, sanctions, réhabilitation et régularisation des constructions) modifiée, sont assorties d'une documentation graphique et d'une déclaration de conformité aux dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales, signée par le projeteur, sur délivrance d'un visa au sens du 1^{er} alinéa de l'article 16 de la présente loi.

3. Avant de délivrer le certificat de conformité ou d'habitabilité pour les travaux concernant les bâtiments publics et privés ouverts au public, le syndic doit vérifier leur conformité avec les dispositions en matière d'élimination des barrières architecturales. À cette fin, le syndic peut demander au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire du permis de construire une déclaration sous forme d'expertise assermentée rédigée par un technicien agréé.

4. En cas de travaux publics, sans préjudice de l'interdiction de financement visée au 20° alinéa de l'article 32 de la loi n° 41 du 28 février 1986 (Dispositions en matière de formation du budget annuel et pluriannuel de l'État - Loi de finances 1986) et de l'obligation de la déclaration du projeteur, la vérification de la conformité avec les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales relève de l'administration compétente qui en donne acte lors de l'adoption du projet.

5. La demande de modification de l'affectation des bâtiments privés en lieux publics ou ouverts au public doit être assortie de la déclaration visée au 2° alinéa du présent article. La délivrance du certificat de conformité ou d'habitabilité est subordonnée à la vérification technique de la conformité de la déclaration avec les conditions de l'immeuble.

6. Les travaux de construction et de réhabilitation globale des bâtiments publics et privés ouverts au public réalisés en contraste avec les dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales, comportent une déclaration de non-conformité ou de non-habitabilité partielle ou totale de l'immeuble, au cas où il serait impossible pour les personnes handicapées d'utiliser les bâtiments en question. Le projeteur, le directeur des travaux, le responsable

responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata che risulti di ostacolo alla circolazione delle persone disabili.

8. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 118/1971, al d.p.r. 503/1996, alla legge 13/1989, e successive modificazioni, e al d.m. lavori pubblici 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 7

*(Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti)*

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal d.p.r. 503/1996 per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con d.m. lavori pubblici 236/1989 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 503/1996, le possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione, volti a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal d.m. lavori pubblici 236/1989.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza

technique de la vérification de la conformité ou de l'habitabilité et la personne chargée de la réception des travaux, chacun en ce qui le concerne, sont directement responsables aux termes du 7^e alinéa de l'art. 24 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

7. Les plans d'élimination des barrières architecturales visés au 21^e alinéa de l'article 32 de la loi n° 41/1986 sont complétés par des dispositions afférentes à l'accès aux espaces urbains, et notamment à la conception et à la réalisation de parcours accessibles, à l'installation de feux de signalisation acoustique pour non-voyants et à l'élimination de la signalisation qui entrave la circulation des personnes handicapées.

8. Les communes adaptent leur règlements de la construction aux dispositions visées à l'article 27 de la loi n° 118/1971, au DPR n° 503/1996, à la loi n° 13/1989 modifiée, ainsi qu'au DM des travaux publics n° 236/1989, dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À l'expiration dudit délai, les dispositions visées aux règlements de la construction communaux qui sont en contraste avec les dispositions du présent article cessent de produire leur effets.

Art. 7

*(Projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments
ou à la rénovation de bâtiments existants)*

1. Les projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation globale de bâtiments existants sont conçus au sens des prescriptions techniques fixées par le DPR n° 503/1996, pour ce qui est des bâtiments publics, et au sens des prescriptions techniques visées au DM des travaux publics n° 236/1989, pour ce qui est des bâtiments privés – y compris ceux ouverts au public –, des lieux privés ouverts au public, des logements sociaux et de logements sociaux bonifiés.

2. Afin de rendre accessibles et visitables les bâtiments publics et privés existants, ainsi que tous les lieux ouverts au public, le Gouvernement régional peut adopter d'autres prescriptions techniques en vue de compléter et de préciser les dispositions visées au 1^{er} alinéa du présent article.

3. Il est fait également application des dispositions visées au 1^{er} et au 2^e alinéas du présent article dans les cas de rénovation partielle de bâtiments publics, de logements sociaux et de logements sociaux bonifiés, de bâtiments privés – y compris ceux ouverts au public – et de lieux privés ouverts au public, limitativement aux actions visées à un projet spécifique.

4. Pour ce qui est des bâtiments publics existants qui ne font pas l'objet d'actions de rénovation et auxquels sont apportées des variantes, au sens de l'article 1^{er} du DPR n° 503/1996, il est possible de concevoir des projets visant à assurer des niveaux d'accessibilité non inférieurs à ceux établis par le DM des travaux publics n° 236/1989.

5. Il n'est pas fait application des dispositions techniques visées aux 1^{er} et 2^e alinéas du présent article aux parties isolées d'un immeuble qui, au sens de dispositions techniques spéci-

barriere architettoniche, o a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.

Art. 8

*(Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge
1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni)*

1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della l. 13/1989 non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del d.m. lavori pubblici 236/1989 ovvero con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvede a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.

CAPO III
INTERVENTI FINANZIARI PER
L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 9

(Edifici e luoghi pubblici)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

fiques, ne peuvent être réalisées sans barrières architecturales ou aux locaux techniques dont l'accès est réservé aux personnes chargées de l'exercice d'opérations spécialisées qui, en raison de leur nature, sont totalement inexécutables par des personnes handicapées.

Art. 8

*(Bâtiments soumis aux servitudes visées
à la loi n° 1089 du 1^{er} juin 1939 modifiée
et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 modifiée)*

1. En ce qui concerne les bâtiments publics et privés ouverts au public soumis aux obligations établies par la loi n° 1089 du 1^{er} juin 1939 (Protection des biens d'intérêt artistique et historique) modifiée, et par la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection du patrimoine naturel) modifiée, ainsi qu'aux limites fixées par des lois spéciales et régionales ayant les mêmes finalités, au cas où les autorisations visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 13/1989 ne pourraient pas être délivrées faute de visa des autorités compétentes en matière de respect desdites obligations, la conformité avec les dispositions en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales peut être vérifiée, en accord avec l'organe compétent en matière de respect des obligations, par des équipements répondant aux conditions visées au point 8.1.13 du DM des travaux publics n° 236/1989, ou bien par des moyens provisionnels, tels qu'ils sont définis par l'article 7 du décret du président de la République n° 164 du 7 janvier 1956 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail dans le secteur du bâtiment), en conformité avec les limites de compatibilité suggérée par les obligations elles-mêmes; au cas où lesdites opérations seraient impossibles en raison de la nature des lieux et des ouvrages, le gestionnaire devra pourvoir à assurer l'accessibilité de ces derniers par des personnels préposés à cet effet.

CHAPITRE III
AIDES DESTINÉES
À L'ÉLIMINATION ET AU FRANCHISSEMENT
DES BARRIÈRES ARCHITECTURALES
DES BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
ET DES LIEUX OUVERTS AU PUBLIC

Art. 9

(Bâtiments et lieux publics)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments et les lieux publics, y compris les logements sociaux, les établissements publics peuvent bénéficier de subventions s'élevant à quatre-vingt-dix pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée (y compris les frais de conception, d'adjudication, de réalisation et de direction des travaux) et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 300 millions de liras pour chaque immeuble.

2. Les subventions visées au 1^{er} alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur le même immeuble et pour les travaux du même type que les actions financées par la présente loi.

Art. 10
(Edifici e luoghi privati aperti al pubblico)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 11
(Edifici privati)

1. Per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21 e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori.

2. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 12
(Ausili e attrezzature)

1. Per ausili ed attrezzature si intendono:

- a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione;
- b) beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici;
- c) strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie.

2. Per l'acquisto e la installazione degli ausili e delle attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 50 milioni per ogni singolo intervento;
- b) alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 10
(Bâtiments et lieux privés ouverts au public)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments et les lieux privés ouverts au public, les sujets visés à la lettre b) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi peuvent bénéficier de subventions s'élevant à soixante-quinze pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 100 millions de lires pour chaque unité immobilière.

2. Les subventions visées au 1^{er} alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur la même unité immobilière et pour des travaux du même type que les actions financées par la présente loi.

Art. 11
(Bâtiments privés)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales des bâtiments privés, y compris les immeubles affectés à lieu de travail et les logements sociaux bonifiés, des aides peuvent être octroyées aux personnes visées à la lettre c) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi, selon les pourcentages visés à l'article 21 et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires pour chaque action ou de 50 millions de lires pour la réalisation d'ascenseurs.

2. Les résidences secondaires sont exclues des subventions visées au 1^{er} alinéa du présent article.

Art. 12
(Appareillages et équipements)

1. Par appareillages et équipements l'on entend :

- a) Les biens meubles servant à améliorer la vie sociale ;
- b) Les biens meubles servant à franchir les barrières architecturales et à faciliter la mobilité à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;
- c) Les équipements, les cas échéant produits en série, nécessaires pour adapter les véhicules automobiles.

2. Peuvent bénéficier des aides pour l'achat et l'installation des appareillages et des équipements visés au 1^{er} alinéa du présent article :

- a) Les sujets visés aux lettres a) et b) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi, pour un maximum de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 50 millions de lires pour chaque action ;
- b) Les personnes visées à la lettre c) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi selon les pourcentages visés à l'article 21, déduction faite du financement éventuellement octroyé par le Service sanitaire national.

Art. 13
(Concessione di interessi su mutui
sulla spesa globale dell'acquisto)

1. I Comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato a favore di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.

Art. 14
(Acquisto di veicoli privati da parte di persone
non titolari di patente)

1. I Comuni possono concedere contributi fino al quindici per cento della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.

CAPO IV
FUNZIONI REGIONALI

Art. 15
(Piano annuale di intervento)

1. La Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con il quale:

- a) ripartisce i fondi regionali tra gli enti pubblici ed i Comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto;
- b) stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto;
- c) approva l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta;
- d) anticipa agli enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.

Art. 13
(Octroi d'intérêts
sur les emprunts)

1. Les communes sont autorisées à octroyer une aide de soixante-quinze pour cent du montant de la dépense pour le paiement des intérêts sur les emprunts contractés pour l'achat de véhicules particuliers en faveur des citoyens visés à la lettre c) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi, ou des personnes ayant à leur charge les bénéficiaires, aux termes de l'article 12 du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus).

2. Pour être admis à bénéficier des aides visées au 1^{er} alinéa du présent article, relatives à un seul véhicule, les intéressés ne doivent pas avoir bénéficié de la même aide au cours des quatre années précédentes, à moins qu'ils ne puissent démontrer que la substitution du véhicule est due à des causes de force majeure, telles que la destruction, le vol, l'endommagement grave, la radiation de la circulation dudit véhicule ou un changement survenu dans les conditions physiques de l'intéressé.

Art. 14
(Achat de véhicules particuliers par des personnes
non titulaires de permis de conduire)

1. Les communes sont autorisées à octroyer, en faveur des citoyens visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire et dont le déplacement nécessite des types de véhicules spéciaux, des aides jusqu'à concurrence de quinze pour cent de la dépense supportée pour l'achat d'un véhicule particulier.

CHAPITRE IV
FONCTIONS RÉGIONALES

Art. 15
(Plan d'action annuel)

1. Le Gouvernement régional adopte le plan d'action annuel afin :

- a) De répartir les fonds régionaux entre les établissements publics et les communes sur la base de l'estimation des besoins transmise en vue de l'attribution desdits fonds aux ayants droit (particuliers et organismes privés) ;
- b) De fixer les critères et les modalités à suivre lors de l'établissement des classements des ayants droit ;
- c) D'approuver la recevabilité des demandes de subvention présentées par les établissements publics et d'engager la dépense présumée y afférente ;
- d) D'accorder aux établissements publics ayant déposé une demande en ce sens des avances sur les aides qui leur ont été attribuées jusqu'à un maximum de cinquante pour cent de ces dernières.

Art. 16
(Informazione e accessibilità)

1. La struttura regionale competente di cui all'articolo 5 provvede in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale, e a compiti comunque connessi all'applicazione della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con i provvedimenti previsti dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

CAPO V
MODALITÀ DI CONCESSIONE
ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 17
(Domande di contributo degli enti pubblici)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 9 gli enti pubblici presentano domanda alla struttura regionale competente secondo i tempi e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18
(Domande di contributo dei soggetti privati)

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonché della relativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda deve essere allegato un atto di assenso del proprietario.

3. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comune di residenza è tenuto ad anticipare su richiesta, i contributi di cui al comma 1, alle persone che dispongano di un reddito familiare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come annualmente rivalutata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 16
(Information et accessibilité)

1. La structure régionale compétente visée à l'article 5 de la présente loi est chargée des aspects techniques et sociaux afférents aux handicaps physiques, psychiques et sensoriels, ainsi que de l'exercice des fonctions afférentes à l'application de la présente loi et établies par les actes du Gouvernement régional visés à l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

2. Dans l'exercice des fonctions visées au 1^{er} alinéa du présent article, la structure régionale compétente fait appel à la collaboration de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, ainsi que de tous autres établissements, institutions et associations, publics ou privés, compétents en la matière.

CHAPITRE V
MODALITÉS D'OCTROI
ET DE LIQUIDATION DES SUBVENTIONS
ET COMPÉTENCES DES COMMUNES

Art. 17
(Demandes de subvention des établissements publics)

1. Pour obtenir les subventions visées à l'article 9 de la présente loi, les établissements publics doivent présenter une demande à la structure régionale compétente dans les délais et suivant les modalités établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 18
(Demandes de subvention des particuliers)

1. Pour obtenir les aides visées aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi, les particuliers doivent adresser une demande au syndic de leur commune de résidence en indiquant les travaux à réaliser et les biens à acheter, ainsi que la dépense y afférente.

2. Si la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales concerne des immeubles dont les sujets visés au 1^{er} alinéa du présent article sont locataires, la demande doit être assortie d'un acte de consentement du propriétaire.

3. Les demandes visées au 1^{er} alinéa du présent article doivent être assorties de la documentation fixée par délibération du Gouvernement régional.

4. À la demande des intéressés, la commune de résidence est tenue d'avancer les aides visées au 1^{er} alinéa du présent article aux personnes qui disposent d'un revenu ne dépassant pas 20 millions de liras par rapport au minimum vital – aux termes du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Dispositions en matière d'aide économique) – tel qu'il est actualisé annuellement par délibération du Gouvernement régional.

5. Il reddito di cui al comma 5 è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 19/1994.

6. Le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), al fine di poter accedere ai contributi di cui all'articolo 11, devono presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'articolo 10 della l. 13/1989, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge stessa.

Art. 19

(Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni)

1. Entro il termine perentorio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, i Comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto.

2. I Comuni sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, concedono i contributi ai soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.

Art. 20

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Regione o il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, predispongono l'erogazione del contributo.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo concesso da parte della Regione o del Comune.

4. Le somme eventualmente recuperate dai Comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto ed al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

5. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dalla approvazione del piano di cui all'articolo 15. La Regione eroga il saldo delle somme assegnate agli enti pubblici. I Comuni restituiscono le somme eventualmente inutilizzate.

Art. 21

(Determinazioni percentuali di intervento)

1. La seguente tabella si applica per la determinazione dei percentuali di intervento di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, comma 2, lettera b) in relazione al reddito del richiedente:

5. Le revenu visé au 5^e alinéa du présent article est établi au sens du 2^e alinéa de l'article 3 de la LR n° 19/1994.

6. Pour bénéficier des aides prévues par l'article 11 de la présente loi, les personnes visées à la lettre c) du 1^{er} alinéa de l'article 3 doivent présenter une demande, afférente au même immeuble, en vue de bénéficier du fonds spécial visé à l'article 10 de la loi n° 13/1989, selon les modalités établies par l'article 11 de ladite loi.

Art. 19

(Attribution de fonds régionaux aux communes)

1. Dans le délai de rigueur fixé par délibération du Gouvernement régional, les communes transmettent à la Région l'estimation de leurs besoins pour l'année suivante, en vue de l'attribution d'aides aux ayants droit (particuliers et organismes privés).

2. Les communes, sur la base des fonds régionaux qui leur sont attribués, éventuellement complétés par des fonds propres, octroient des aides aux ayants droit (particuliers et organismes privés) ayant présenté une demande à cet effet.

Art. 20

(Modalités de liquidation des subventions)

1. La Région ou la commune procèdent à la liquidation des subventions dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation attestant les dépenses supportées pour la réalisation des travaux ou l'achat de biens.

2. Au cas où les frais supportés seraient inférieurs à la dépense estimée, la subvention est réduite proportionnellement, sans préjudice du respect des pourcentages visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.

3. Si les travaux réalisés et les biens achetés ne s'avèrent pas conformes à la documentation jointe aux demandes, visée aux articles 17 et 18 de la présente loi, la Région ou la commune procèdent à la révocation de la subvention.

4. Les sommes éventuellement recouvrées par les communes suite aux mesures visées au 2^e et au 3^e alinéas du présent article peuvent être réutilisées jusqu'à épuisement des classements des ayants droit et ce, jusqu'à ce que les limites établies par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi soient atteintes.

5. Les communes sont tenues de transmettre à la Région le compte rendu des subventions liquidées dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan visé à l'article 15 de la présente loi. La Région procède au versement du solde des subventions accordées aux établissements publics. Les communes rendent les sommes éventuellement inutilisées.

Art. 21

(Fixation des pourcentages d'intervention)

1. Le tableau suivant est utilisé pour la fixation des pourcentages visés à l'article 11 et à la lettre b) du 2^e alinéa de l'article 12 de la présente loi selon les revenus du demandeur :

- a) fino al minimo vitale ai sensi della l.r. 19/1994: 100%
- b) fino a lire 20.000.000 oltre il minimo vitale: 90%
- c) da lire 20.000.001 a lire 30.000.000 oltre il minimo vitale: 80%
- d) da lire 30.000.001 a lire 40.000.000 oltre il minimo vitale: 70%
- e) da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 oltre il minimo vitale: 60%
- f) da lire 50.000.001 a lire 60.000.000 oltre il minimo vitale: 50%
- g) da lire 60.000.001 a lire 70.000.000 oltre il minimo vitale: 40%
- h) da lire 70.000.001 a lire 150.000.000 oltre il minimo vitale: 30%.

Art. 22
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per l'anno 2000 che graverà sugli stanziamenti iscritti al capitolo 58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000.

2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge sarà determinata con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 23
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 4 settembre 1995, n. 42;
b) legge regionale 17 aprile 1998, n. 16.

Art. 24
(Norme transitorie)

1. Per l'anno 1998 le domande presentate ai sensi della l. r. 42/1995, e della l. r. 16/1998, sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

2. Le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 42/1995 da persone aventi i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e respinte per inosservanza dei termini temporali di cui agli articoli 15 e 16 della l.r. 42/1995 sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

- a) Jusqu'au minimum vital, au sens de la LR n° 19/1994 : 100%
- b) Jusqu'à 20 000 000 L en sus du minimum vital : 90%
- c) De 20 000 001 L à 30 000 000 L en sus du minimum vital : 80%
- d) De 30 000 001 L à 40 000 000 L en sus du minimum vital : 70%
- e) De 40 000 001 L à 50 000 000 L en sus du minimum vital : 60%
- f) De 50 000 001 L à 60 000 000 L en sus du minimum vital : 50%
- g) De 60 000 001 L à 70 000 000 L en sus du minimum vital : 40%
- h) De 70 000 001 L à 150 000 000 L en sus du minimum vital : 30%

Art. 22
(Dispositions financières)

1. La dépense de 1 500 000 000 L, au titre de 1999, et de 2 000 000 000 L, au titre de l'an 2000 est autorisée pour l'application de la présente loi. Ladite dépense grèvera le chapitre 58700 du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

2. À compter de l'an 2001, la dépense visées à la présente loi sera fixée par loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23
(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions suivantes sont abrogées :

- a) Loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995 ;
b) Loi régionale n° 16 du 17 avril 1998.

Art. 24
(Dispositions transitoires)

1. Au titre de 1998, les demandes présentées au sens de la LR n° 42/1995 et de la LR n° 16/1998 sont réexaminées d'office aux termes de la présente loi.

2. Les demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur de la LR n° 42/1995 par des personnes justifiant des conditions visées à la lettre c) du 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi et rejetées à cause du non respect des délais visés aux articles 15 et 16 de la LR n° 42/1995 sont réexaminées d'office au sens de la présente loi.

Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 gennaio 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 8

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3565 del 12.01.1998);
- presentato al Consiglio regionale in data 15.10.1998;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 2^a, 3^a e 5^a in data 19.10.1998;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.11.1998;
- esaminato dalla 3^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.11.1998, nuovo testo della 3^a Commissione e relazione del Consigliere BORRE;
- esaminato dalla 5^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 05.11.1998;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 02.12.1998, con deliberazione n. 285/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 09.12.1998;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 08.01.1999.

Art. 25
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 12 janvier 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 8

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3565 du 12.10.1998);
- présenté au Conseil régional en date du 15.10.1998;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil 2^{ème}, 3^{ème} et 5^{ème} en date du 19.10.1998;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 16.11.1998;
- examiné par la 3^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 10.11.1998 - nouveau texte de la 3^{ème} Commission et rapport du Conseiller BORRE;
- examiné par la 5^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 05.11.1998;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 02.12.1998, délibération n° 285/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 09.12.1998;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 08.01.1999.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
12 GENNAIO 1999, N. 3

Nota all'articolo 3:

- ⁽¹⁾ La legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 luglio 1995.

Note all'articolo 6 :

- ⁽²⁾ L'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 prevede quanto segue :

*«Barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in*

nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

(3) L'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevede quanto segue :

«Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.».

(4) L'articolo 15, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede quanto segue :

«L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.».

(5) L'articolo 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede quanto segue :

«Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.».

(6) L'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede quanto segue :

«Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.».

(7) L'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue :

«Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.».

(8) L'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede quanto segue :

«Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.».

(9) Vedasi nota 2.

Nota all'articolo 7 :

(10) L'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 prevede quanto segue :

«Definizioni ed oggetto.

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.».

Note all'articolo 8 :

(11) L'articolo 4 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevede quanto segue :

«1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.».

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.».

L'articolo 5 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevede quanto segue :

«1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.».

⁽¹²⁾ Il punto 8.1.13 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 prevede quanto segue :

«Servoscala e piattaforme elevatrici.

Servoscala.

Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie.

- a) pedana servoscala : per il trasporto di persona in piedi ;
- b) sedile servoscala : per il trasporto di persona seduta ;
- c) pedana servoscala a sedile ribaltabile : per il trasporto di persona in piedi o seduta ;
- d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile : per il trasporto di persona su sedia a ruote ;
- e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile : per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a 4.

Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote; in tale caso, allorché la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a m. 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelli automatici alle estremità della corsa.

In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche :

Dimensioni :

per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35x35 ;

per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm. 35x40, posto a cm 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm. 30x20 ;

per d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico.

Portata : per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200 ;

per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi.

Velocità : massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.

Comandi : sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm. 70 e cm. 110.

È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.

Ancoraggi. Gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5.

Sicurezze elettriche : tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.) ;

– tensione del circuito ausiliario : V24 ;

– interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA) ;

– isolamenti in genere a norma CEI ;

– messa a terra di tutte le masse metalliche ; negli interventi di ristrutturazione è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.

Sicurezze dei comandi : devono essere del tipo « uomo presente » e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici ; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando ;

– pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione a chiusura a piattaforma ribaltata.

Sicurezze meccaniche : devono essere garantite le seguenti caratteristiche :

a) coefficiente di sicurezza minimo : $K=2$ per parti meccaniche in genere ed in particolare :

– per traino a fune (sempre due indipendenti) $K=6$ cad. ;

– per traino a catena (due indipendenti $K=6$ cad. ovvero una $K=10$) ;

– per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;

– per traino pignone cremagliera o simili $K=2$;

– per traino ad aderenza $K=2$;

b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm. 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore ;

c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.

Sicurezza anticaduta : per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.

Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.

Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato.

Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%.

Sicurezza di percorso : lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc.. Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze :

- sistema anticesoioamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma ;
- sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina ;
- sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.

Piattaforme elevatrici.

Le piattaforme elevatrici per superare i dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.

La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

La portata utile minima deve essere di kg. 130.

Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80 x 1,20. Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.»

- ⁽¹³⁾ L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 prevede quanto segue :

«Idoneità delle opere provvisionali.

Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.»

Nota all'articolo 13 :

- ⁽¹⁴⁾ L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede quanto segue :

«Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

- a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
 - 1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
 - 2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
 - 3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
 - 4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

- b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli na-

turali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

- 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
- 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.»

Nota all'articolo 16 :

- ⁽¹⁵⁾ L'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue :

«(Individuazione delle strutture e determinazione delle piante organiche)

- 1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli art. 6 e 7.
- 2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli art. 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:
 - a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
 - b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;
 - c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;
 - d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.
- 3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.»

Note all'articolo 18 :

- ⁽¹⁶⁾ L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 prevede quanto segue :

«Le prestazioni tese a garantire il minimo vitale sono attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che posseggono un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell'allegato A alla presente legge, che sono rivalutabili annualmente con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all'indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.»

- ⁽¹⁷⁾ L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 prevede quanto segue :

«Il reddito di cui al comma 1 è dato dalla somma di tutte le entrate, a qualunque titolo, nonché dalla valutazione in termini monetari, fissata annualmente dalla Giunta regionale, di altri servizi sociali di cui eventualmente gode il singolo o il nucleo familiare.»

⁽¹⁸⁾ L'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 prevede quanto segue :

- «1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.».

Nota all'articolo 22 :

⁽¹⁹⁾ L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue :

«(Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 28, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.».

Note all'articolo 23 :

⁽²⁰⁾ La legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 concernente « Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili » è sta-

ta pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 48 del 31 ottobre 1995.

⁽²¹⁾ La legge regionale 17 aprile 1998, n. 16 concernente «Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 5 » è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 28 aprile 1998.

Note all'articolo 24 :

⁽²²⁾ L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 prevedeva quanto segue :

«(Domande di contributo dei soggetti privati)

1. Per ottenere i contributi di cui agli art. 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.
2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titoli di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda dovrà essere allegato un atto di assenso del proprietario.
3. Le persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), devono contestualmente presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al Fondo speciale di cui all'art. 10 della l. 13/1989.».

⁽²³⁾ L'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 prevedeva quanto segue :

«(Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni)

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 15, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.
2. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce ai Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.
3. I Comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.».

